



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
POLIZIA LOCALE
UFFICIO COMANDO
Via Monte Vescovo, 2
Tel. 0774/453501 – Fax 0774/334119



ORD. N. 669 DEL 20 OTT 2020 PROT.GENERALE 49638
REG. COM. NR. 116 DEL 06/10/2020 - PROT. COM. NR. 10873

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 299 del 01/08/2002 di istituzione della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico, ampliata con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 06/04/2006, assumente la denominazione di ZTL "Sant'Anna-Colsereno";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 55 del 04/09/2013, con cui venivano confermate le perimetrazioni delle Zone a Traffico Limitato denominate "Centro Storico-Medievale" e "Sant'Anna-Colsereno" nonché l'adeguamento degli impianti di rilevazione elettronica degli accessi; e le aree pedonali così come individuate nella delibera di Giunta Comunale nr. 54 del 04/09/2013;

VISTE

- L'ordinanza dirigenziale n. 299 del 14.06.2006 e ss.mm.ii. di riordino e modifica della disciplina delle zone a traffico limitato, in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 141 del 18.05.2006;
- L'ordinanza dirigenziale n. 322 del 17.06.2015 e ss.mm.ii. di regolamentazione della Z.T.L. denominata "Sant'Anna-Colsereno" e le modalità di rilascio dei permessi di accesso;
- L'ordinanza dirigenziale n. 677 del 02.11.2017, di attivazione del sistema di controllo elettronico all'accesso della ZTL "Colsereno-Sant'Anna" posizionato in via Colsereno altezza civico nr. 105 – VARCO N. 4;
- L'ordinanza dirigenziale nr. 588 del 30.10.2018, con cui vengono confermate l'elenco delle vie e delle piazze delle ZZ.T.L. già istituite e la relativa disciplina per gli accessi ed il rilascio di permessi, in conformità alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta nr. 78 del 01.10.2013, modificata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 96 del 05.11.2014;

VISTO il D.P.C.M. dell'08.03.2020, con il quale sono state adottate misure urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

RITENUTO opportuno procedere, in via temporanea ed eccezionale, stante la situazione emergenziale connessa al diffondersi del virus COVID19, all'adozione di specifiche misure operative atte a garantire – anche in relazione a quanto disposto con il sopra citato DPCM – da un lato il mantenimento, per gli aventi diritto, della validità temporale dei titoli autorizzativi necessari e, nel contempo, la funzionalità degli uffici preposti al rilascio e la gestione dei titoli autorizzativi inerenti l'accesso in Zona a traffico limitato e Aree pedonali;

PRESO ATTO doversi provvedere, vista la prossima scadenza dei titoli autorizzativi in contemporaneità con l'emergenza suindicata, ad ulteriore proroga per la loro validità per evitare affollamenti di persone negli uffici competenti e consentire agli aventi titolo altro congruo periodo di tempo per la presentazione della domanda di rinnovo;

RITENUTO necessario prorogare d'ufficio la validità temporale dei titoli autorizzativi di cui sopra fino al 31.12.2021, fatto salvo il permanere dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

DATO ATTO che restano invariate tutte le disposizioni non espressamente richiamate nel presente provvedimento

VISTO il Piano Urbano del Traffico, approvato con deliberazioni di C.C. nn. 95 del 25/11/1999 e 32 del 21/03/2000;

VISTI gli articoli 5, 3° comma, 7, 20 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495;

VISTA la direttiva ministeriale LL.PP. 24.10.2000 – "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e manutenzione";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", concernente le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

VISTO l'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli artt. 22 e 32 dello Statuto Comunale vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 01 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

per i motivi indicati in premessa,

PROROGA
fino al 31.12.2021



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
POLIZIA LOCALE
UFFICIO COMANDO
Via Monte Vescovo, 2
Tel. 0774/453501 - Fax 0774/334119



REGIONE LAZIO

la validità dei permessi per il transito e la sosta nella Z.T.L. per:

A (valido per ZTL1 e ZTL2)	residenti e domiciliati nella Z.T.L.;
B	residenti e possessori di fondi agricoli in: via degli Orti (tratto compreso tra il civico n. 1 ed il nr. 83 e tra il nr. 2 ed il nr. 54), Via del Tartaro, Via degli Stabilimenti (tratto compreso tra piazza San Nicola e l'ingresso della galleria), via Lgo di Bracciano, via delle Vigne, Strada della Torricella e piazza San Nicola;
R1	residenti in: via D.Giuliani, via della Limara, largo G. Crocchiante, vicolo del Pilaro, vicolo degli orti, vicolo Sant'Antonio, vicolo Maggi, vicolo Torlonia, vicolo Lolli Lusignano, vicolo del labirinto, vicolo Boccaccini, via Sant'Andrea, via San Vincenzo, piazza San Vincenzo, vicolo San Vincenzo, vicolo del Pilaro, via dei Sosii (tratto escluso dalla ZTL);
C1	proprietari o affittuari, detentori a titolo gratuito di garages ovvero di aree interne adibite alla sosta sia in strutture pubbliche che private siti nelle suddette vie;
C2 - R3	i proprietari di cantine, magazzini, immobili di qualsiasi natura non residenziali ed i possessori di fondi agricoli nelle suddette vie;
H1 - H3	i medici generici, i medici fiscali incaricati dagli Istituti di Previdenza Sociale per le visite domiciliari, i veterinari convenzionati facenti parte dell'Azienda Sanitaria Locale RM G ed infermieri professionali;
N	i veicoli di proprietà di enti pubblici, dell'Amministrazione Comunale, dei Messaggi Comunali, delle associazioni di volontariato/umanitarie/onlus con sede nella ZTL; i veicoli privati messi a disposizione dell'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Tivoli; i veicoli privati messi a disposizione del Servizio CAD;
P	proprietari di auto a propulsione elettrica e/o ibrida

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio tramite C.E.D.;
- Pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
- Apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada, a cura del personale addetto alla segnaletica stradale.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 37, 3° comma del D.Lgs. 285/1992 e con le modalità di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.

Entro il predetto termine, a norma dell'art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà altresì presentare ricorso al T.A.R. del Lazio per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

La Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare l'osservanza della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
IS.D.VO FULVIO TESTI

IL V. COMANDANTE
P.O. DR. A ELLENORA GIUSTI





COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
POLIZIA LOCALE
UFFICIO COMANDO
Via Monte Vescovo, 2
Tel. 0774/453501 – Fax 0774/334119



REGIONE LAZIO

ALLA POLIZIA DI STATO	comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it	TIVOLI
ALLA REGIONE CARABINIERI LAZIO - COMPAGNIA DI TIVOLI	trm21281@pec.carabinieri.it	TIVOLI
ALLA CITTADINANZA MEDIANTE AFFISSIONE ALBO PRETORIO ON LINE		
ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO	m.paolacci@comune.tivoli.rm.it f.segatori@comune.tivoli.rm.it	